



UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PARMA

Prot. n. 16787 del 18/02/2020

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DIETRO CORRISPETTIVO, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, **della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di CADELBOSCO DI SOPRA (RE)** da ubicare nella **zona così delimitata: COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE), LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA DANTE ALIGHIERI N. 32-32/A-32/B-53/A, POSTI A DISTANZA NON INFERIORE A MT. 300 DALLE RIVENDITE PIU` VICINE.**

L'Ufficio, visto l'esito della gara di cui all'avviso pubblicato in data 01/10/2019, per l'appalto della rivendita di nuova istituzione in CADELBOSCO DI SOPRA (RE), il cui reddito presunto per l'anno 2019 è di € 40.123,11 (euro quarantamilacentotrenta/11) ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione **ha stabilito di € 34.724,00 la misura base** dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata a distanza non inferiore a **metri 300** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente .

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di CADELBOSCO DI SOPRA"**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Ufficio Regionale, Via Umbria, 9, 43121 PARMA, **dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 5 maggio 2020.**

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.



UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PARMA

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenute in ritardo. L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di **deposito provvisorio**, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (presso la Banca d'Italia di Bologna) **per l'ammontare di € 1.737,00 (millesettecentotrentasette)**.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario dopo la regolare assegnazione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio Regionale, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Parma, 18/02/2020

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico indirizzato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche -Via G. Marconi n.34 - 40122 Bologna - o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore

F.to Franco Letrari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PARMA**

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta bollata da Euro 16,00)

Io sottoscritto mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione in Comune di, sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in un'unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di Euro (Euro.....)

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrà disporre del locale sito in Comune di, Fz via, n., dove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23.7.1980, n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Firma (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e domicilio dell'offerente).

N.B.: l'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di equivoci, pena la nullità dell'offerta stessa, nel caso di centri comm.li indicare anche il numero (o la lettera) interno d'identificazione del locale.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, non può gestire una rivendita e una ricevitoria del lotto chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 luglio 1980, n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza; L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.